

## SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE

Sentenza n. 3/2017/EL depositata in data 17/01/2017

**RICORSO:** annullamento della delibera n. 227/2015/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania, depositata il 28 ottobre 2015, con la quale è stato disposto il diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dal Comune di Casamicciola Terme, con deliberazione consiliare n. 4 del 2 febbraio 2013.

### **RICORRENTE:**

Comune di Casamicciola Terme, in persona del Sindaco *pro tempore*.

### **RESISTENTI:**

Procuratore generale della Corte dei conti, Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania, Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania, al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Presidenza del consiglio dei ministri, al Ministero dell'interno – Direzione centrale per gli Uffici territoriali del Governo e per le Autonomie locali – Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali, alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Napoli.

**QUESTIONE RISOLTA:** le disposizioni sopravvenute sulla possibilità di rimodulazione o riformulazione di un nuovo piano di riequilibrio non approvato dalla Sezione regionale di controllo competente ex art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, comportano l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, relativo all'annullamento della delibera, con la quale è stato disposto il diniego del precedente piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal Comune.

## **PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA**

Le Sezioni riunite, nella presente pronuncia, hanno avuto modo di affrontare la problematica relativa alla riformulazione-rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in ragione di disposizioni sopravvenute, affermando che, nel caso di specie, **<<gli schemi del piano sono stati oggetto di numerose modifiche tanto da far ritenere che, in sede istruttoria, l'Ente abbia già trasmesso un "nuovo" piano di riequilibrio e che le conclusioni, cui sia giunta la Sezione regionale di controllo, abbiano tenuto conto anche di tutti gli elementi presenti nel piano modificato dal Commissario straordinario, sia pur tardivamente>>**. Muovendo da tale presupposto, caratterizzato dalla **<<volontà dichiarata dal Comune ricorrente di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 434 della legge di bilancio per il 2017>>**, il Collegio ha stabilito, in punto di diritto, che **<<l'originario piano di riequilibrio, oggetto della delibera impugnata, dunque, non sussiste più in virtù della presentazione di un "nuovo" piano riformulato-rimodulato che risulta incanalato nell'ordinario iter di esame destinato a confluire in una nuova deliberazione da parte della Sezione regionale di controllo competente>>**.

Ciò implica l'ulteriore rilievo che il giudizio del Collegio adito, in speciale composizione, **<<non può sostituirsi a quello sulla valutazione di legittimità e di congruità del piano riformulato-rimodulato>>**, spettante, invece, alla Sezione regionale di controllo, ai sensi dell'art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, ponendosi come limite, al **<<carattere pieno del sindacato giurisdizionale>>** delle Sezioni Riunite, la delibera originaria dedotta in giudizio.

A tal proposito, il giudice contabile ha concluso che **<<è, infatti, jus receptum il principio secondo cui il sindacato sui ricorsi ex art. 243 quater, comma 5, d.lgs. 267/2000 ha natura piena e**

**dinamica, con possibilità di tenere conto anche delle sopravvenienze normative le quali possono implicare l'accoglimento del ricorso con annullamento della delibera di controllo impugnata, pur in assenza di vizi di quest'ultima (Sez. riun. n. 58/2015/EL e n. 25/2016/EL), ovvero, come nel caso in esame, far emergere una realtà giuridica tale da far rilevare la cessazione della materia del contendere>>.**

## ABSTRACT

Con la presente pronuncia, le Sezioni riunite mettono in evidenza il problema della c.d. “distonia temporale”, anche in termini di *ius supervenies*, tra l'approvazione dell'originario piano di rientro di natura pluriennale e l'adozione della modifica al piano di riequilibrio che, secondo i dettami di legge, sarebbe dovuta intervenire obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione dell'accesso, da parte della Cassa depositi e prestiti, al relativo fondo, in modo da <<*assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili*>>.

Non adottando la suddetta modifica nei termini previsti, l'ente comunale prendeva atto, impugnandola, della delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, disposta dalla Sezione regionale di controllo, che sottolineava la non congruità delle misure in esso stabilite rispetto alle finalità del riequilibrio.

Determinante, a tal riguardo, è stato anche il contesto di fatto e di diritto, alquanto travagliato, in cui si inseriva l'approvazione della modifica in questione. Oltre, infatti, alle complesse vicende comunali che comportarono dapprima lo scioglimento dello stesso consiglio comunale, in forza delle dimissioni rassegnate da parte di sei suoi componenti, con conseguente nomina di un commissario straordinario, il quale procedeva, fuori termine, ad approvare con deliberazione commissariale la modifica al piano di riequilibrio, rimodulato ai sensi dell'art. 1, comma 15, del decreto legge n. 35 del 2013, lo stesso veniva, infine, sostituito dal sindaco, proclamato tale sulla base delle elezioni indette immediatamente a ridosso dell'adozione di tale delibera. In questo arco temporale, dunque, gli schemi del piano di riequilibrio furono comunque oggetto di numerosi apporti modificativi, tanto da far ritenere che, in sede istruttoria, il Comune avesse provveduto a trasmettere un “nuovo” piano.

A ciò si aggiunga che l'articolato quadro normativo richiedeva un chiarimento in punto di diritto. Appena pochi giorni dopo le avvenute elezioni comunali, la stessa Sezione regionale di controllo, infatti, rimetteva alla Sezione delle Autonomie la questione di massima concernente l'esatta interpretazione dell'art. 1, comma 15, del citato decreto.

Dalla suddetta pronuncia è derivato l'assunto giuridico alla luce del quale la Sezione Autonomie ha affermato che <<*l'inutile decorso del termine di cui all'art. 1, comma 15...non equivale all'ipotesi di mancata presentazione del piano contemplata dall'art. 243 quater, comma 7, del TUEL*>>, in quanto la richiesta dell'anticipazione di liquidità comporta una sospensione di sessanta giorni decorrenti dalla concessione di detta misura, per cui il procedimento sospeso <<*riprende il suo corso una volta spirato detto termine con il completamento...della necessaria istruttoria condotta sull'originario piano di riequilibrio*>>.

Di conseguenza, è stato esplicitato il principio di diritto relativo alla mancata modifica del piano di riequilibrio entro il termine prestabilito dei sessanta giorni, che non comporta una ipotesi di inammissibilità, ma di decadenza dalla condizione di provvedere al riguardo.

Tale già difficile contesto veniva, altresì, arricchito di un'ulteriore circostanza, riconducibile questa volta alla tematica dello *ius superveniens*, intervenuto successivamente alla delibera di diniego adottata dalla sezione regionale di controllo e comunque incidente sulla modalità di ripiano della quota di disavanzo contenuta nel piano di riequilibrio non approvato.

In particolare, le disposizioni sopravvenute di cui all'art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015 (meglio nota con la dicitura di legge di stabilità 2016) – confermate anche dall'ulteriore possibilità

per l'ente di poter avvalersi della modalità prevista dall'art. 434 della legge di bilancio per il 2017 - mettono in luce come <<il piano scrutinato con la delibera impugnata è stato oggetto di riformulazione-rimodulazione, in ragione delle disposizioni sopravvenute>>. In altri termini, all'ente locale, che abbia presentato negli anni che vanno dal 2013 al 2015 il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, si attribuisce, *ope legis*, la facoltà di ripianare la parte di disavanzo, provvedendo a depositare il piano riformulato-rimodulato rispetto a quello precedente, <<in coerenza con l'arco temporale di trenta anni previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi>>, essendo “la restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti nei periodi precedenti...effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione>>.

Ciò posto, le Sezioni riunite hanno statuito, alla luce di tale peculiare fattispecie, che la disciplina sopravvenuta rispetto alla delibera impugnata comporta la sussistenza di un principio, riconosciuto anche dalla giurisprudenza, di *favor* per il riequilibrio, il quale <<nel rigoroso rispetto delle garanzie stabilite, deve essere preferito al dissesto>>, atteso che “la pendenza del giudizio impedisce il consolidamento della pronuncia negativa della Sezione regionale di controllo, venendo così a cadere anche l'impedimento all'avvio, secondo le forme prescritte, di una nuova procedura volta all'approvazione di un ulteriore e diverso piano di riequilibrio>>.

Il principio sotteso alle logiche dello *ius superveniens*, in materia di rimodulazione-riformulazione dei piani di riequilibrio, si radica, pertanto, nell'idea del “superamento di asimmetrie di trattamento” tra la generalità degli enti e quelli che hanno avviato la procedura di riequilibrio pluriennale, soprattutto in forza dell'entrata in vigore del moderno sistema di armonizzazione contabile, di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011.